



## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA**

### **CORPO POLIZIA MUNICIPALE ARNO-SIEVE**

- **APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PONTASSIEVE N.     DEL**
- ***(APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI PELAGO N. DEL )***
- **APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI RIGNANO SULL'ARNO N.     DEL**

# Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Finalità

Art. 4 – Principi applicabili al trattamento dei dati personali

CAPO II

SOGGETTI

Art. 5 – Titolare

Art. 6 – Responsabile della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza

Art. 7 – Responsabili del trattamento dei dati personali

Art. 8 – Incaricati del trattamento dei dati personali

Art. 9 – Soggetti esterni

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 10 – Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 11 – Conservazione dei dati personali

Art. 12 – Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

Art. 13 – Informativa

Art. 14 – Comunicazione e diffusione dei dati personali

Art. 15 – Cessazione del trattamento dei dati personali

Art. 16 – Diritti dell'interessato

CAPO IV

MISURE DI SICUREZZA

Art. 17 – Sicurezza dei dati personali

Art. 18 – Accesso alle centrali di controllo

Art. 19 – Accesso agli impianti e credenziali

II

CAPO V

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

Art. 21 – Norma di rinvio

## CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 Oggetto

1.1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo di un sistema di videosorveglianza attivato nel territorio del Comune di Pontassieve e, in particolare, che lo stesso venga effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto alla protezione dei dati personali.

1.2. In particolare il presente regolamento:

- a) individua gli impianti di videosorveglianza di proprietà del Comune di Pontassieve;
- b) definisce le caratteristiche e le modalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- c) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

1.3. Gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Pontassieve sono elencati, localizzati e periodicamente aggiornati nella sezione del sito informatico del Comune. appositamente destinata.

Tali impianti:

- a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese e, alcuni di essi, riprendono e registrano le immagini che consentono di identificare la targa dei veicoli;
- b) consentono unicamente riprese video;
- c) sono installati in corrispondenza dei luoghi sopra indicati e sono dotati delle caratteristiche tecniche descritte;
- d) sono gestiti dal responsabile degli impianti di videosorveglianza designato a norma del successivo art. 6 del presente regolamento.

### Art. 2 Definizioni

2.1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "Codice", il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) per "Regolamento" il presente Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza Corpo Polizia Municipale Arno – Sieve;
- c) per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini su suolo pubblico o di uso pubblico e che, attraverso adeguate modalità di connessione, possono essere controllate e manovrate dalla centrale operativa oppure in modalità diretta nel luogo della installazione anche temporanea.

Il sistema di videosorveglianza è corredato da un programma informatico per la gestione meccanica delle telecamere e che consente la registrazione, la raccolta, la conservazione, l'estrazione e la visione anche in remoto e, più in generale, l'utilizzo dei dati acquisiti per le finalità indicate dall'articolo 3 del presente regolamento;

- d) per "banca dati", il complesso di dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- e) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,

l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati personali;

f) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati mediante gli impianti di videosorveglianza;

g) per "titolare", l'Ente Comune di Pontassieve, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

h) per "responsabile del trattamento dei dati personali", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposta dal medesimo al trattamento dei dati personali;

i) per "incaricati", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile del trattamento dei dati personali;

l) per "interessato", la persona fisica a cui si riferiscono i dati personali;

m) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

n) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

o) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

p) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### Art. 3 Finalità

3.1. Le finalità di utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Pontassieve, Corpo Polizia Municipale Arno - Sieve che si rilevano nelle seguenti disposizioni di legge:

- a) legge 7 marzo 1986, n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale;
- b) D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- c) D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" con riferimento all'art. 11 comma 1 lettere b), c), e), comma 2, nonché all'art. 12, comma 1 lett. e);
- d) D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 "Approvazione del codice di procedura penale" con riferimento all'art. 55 "funzioni di polizia giudiziaria" e all'art. 56 "servizi e sezioni di polizia giudiziaria";
- e) Legge 7 gennaio 1986, n. 65 "legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale"
- f) Legge Regionale Toscana 3 aprile 2006, n. 12 "Norme in materia di polizia comunale e provinciale",
- g) Statuto del Comune di Pontassieve;
- h) Regolamento Corpo Polizia Municipale Arno – Sieve approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di Pontassieve n. 86 del 30 ottobre 2012;
- i) regolamenti comunali, nonché dalle altre disposizioni normative applicabili al Comune di Pontassieve.

3.2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:

- a) la predisposizione e l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
- b) il controllo sull'uso e la tutela delle strade;
- c) la protezione e l'incolumità degli individui, compreso i profili attinenti la sicurezza urbana, all'ordine e alla sicurezza pubblica, alla prevenzione, accertamento e/o repressione dei reati, alla razionalizzazione e miglioramento dei servizi pubblici volti anche ad accrescere la sicurezza degli utenti, nel quadro delle competenze attribuite dalla legge;

d) la vigilanza sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato e per la conservazione dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;

e) acquisizione di fonti di prova;

f) L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza da parte del Corpo di Polizia Arno - Sieve costituisce inoltre strumento di prevenzione e di raccordo e collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e con le altre Forze dell'ordine nell'ambito del territorio comunale.

3.3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Tali garanzie devono essere osservate sia all'interno degli edifici e pertinenze, sia in altri contesti in cui è resa la prestazione di lavoro, come ad esempio, nei cantieri edili e stradali.

3.4. l'eventuale installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici, al fine di tutelare gli edifici ed i beni scolastici da atti vandalici, deve essere eseguita in maniera tale da circoscrivere le riprese alle sole aree interessate ed attivando gli impianti nelle ore di chiusura degli istituti, ed è vietato l'attivazione degli stessi in coincidenza con lo svolgimento di attività extra scolastiche che si svolgono all'interno della scuola;

3.5. gli impianti di videosorveglianza possono essere utilizzati per l'attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile o si riveli inefficace, il ricorso a sistemi o strumenti di controllo alternativi.

Analogamente l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda controllare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente.

3.6. Gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, ma esclusivamente per l'eventuale invio da parte della Centrale Operativa di personale con qualifica di organo di polizia stradale per le contestazioni ai sensi del Codice della Strada.

3.7. L'utilizzo di dispositivi elettronici di rilevamento automatico delle violazioni del Codice della Strada, analogamente all'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza sopra indicati, comportano un trattamento dei dati personali che deve essere effettuato nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Garante per la protezione dei dati personali.

## Art. 4

### Principi applicabili al trattamento dei dati personali

4.1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza gestiti dal Comune Pontassieve e collegati alla centrale operativa ubicate presso la sede del Corpo di Polizia Municipale Arno - Sieve si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, garantendo nel contempo il rispetto dei diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

4.2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i veicoli che transitano nell'area interessata.

4.3. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal Codice.

4.4. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di Pontassieve esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

4.5. In attuazione del principio di necessità, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

4.6. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

## CAPO II SOGGETTI

### Art. 5 Titolare

5.1. Il Comune di Pontassieve è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento. A tal fine il Comune di Pontassieve è rappresentato dal Sindaco, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

5.2. Il Sindaco, in qualità di rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
- c) nomina il responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- d) detta le linee guida anche di carattere organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
- e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.

### Art. 6 Responsabili del trattamento dei dati personali

6.1. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale Arno - Sieve, è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento. La nomina è effettuata con decreto del Sindaco, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte dei soggetti designati, previa approvazione da parte del Sindaco.

6.2. Il responsabile effettua il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente Regolamento.

6.3. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.

6.4. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a) adotta le misure e dispone gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
- b) cura le modalità con le quali possono essere effettuate le riprese e le registrazioni delle immagini;
- c) cura il procedimento amministrativo relativo alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati;
- d) dispone circa la corretta e sicura custodia delle chiavi di accesso al sistema informatico dell'impianto di videosorveglianza, diversificando i livelli di utilizzo dello stesso in relazione ai compiti assegnati.

#### Art. 7

##### Incaricati del trattamento dei dati personali

7.1. Il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento. La nomina è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati agli incaricati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati.

7.2. Gli incaricati effettuano il trattamento attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite dal titolare e dai responsabili del trattamento dei dati personali.

7.3. Nell'ambito dei soggetti incaricati, possono essere individuati diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore eventualmente distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali la registrazione, la copia, la cancellazione o quant'altro ritenuto necessario.

#### Art. 8

##### Soggetti esterni

8.1. Ai soggetti esterni al Comune di Pontassieve e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività comportanti il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di video sorveglianza di cui al presente Regolamento, il responsabile del trattamento rilascia apposita autorizzazione contenente modalità, termini e prescrizioni a cui i soggetti interessati devono attenersi.

### CAPO III

#### TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

#### Art. 9

##### Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

9.1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;

- b) raccolti e registrati per le finalità di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
  - c) esatti e, se necessario, aggiornati;
  - d) trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti;
  - e) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati;
- 9.2. Gli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento consentono riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, in bianco e nero in caso contrario. Non sono effettuate riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali al soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del Regolamento.
- 9.3. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati alla Centrale Operativa ubicata presso il Comando del Corpo di Polizia Municipale Arno - Sieve, dove le immagini sono visualizzate su monitor e registrate su apposito server. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del Regolamento.

#### Art. 10

##### Conservazione dei dati personali

- 10.1. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza sono conservati per sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza. Decorso tale periodo, i dati registrati sono cancellati con modalità automatica.
- 10.2. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato dal comma 1 del presente articolo è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.
- 10.3. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal comma 2 del presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

#### Art. 11

##### Obblighi connessi al trattamento dei dati personali

- 11.1. L'utilizzo del brandeggio da parte degli incaricati avviene nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento.
- 11.2. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
- 11.3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati, i dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza possono essere riesaminati, nel limite di tempo di sette giorni previsto per la conservazione, esclusivamente in caso di effettiva necessità e per il soddisfacimento delle finalità di cui al precedente articolo 3 .
- 11.4. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative, oltre che l'avvio di eventuali procedimenti penali.

#### Art. 12



## Informativa

12.1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dal provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza non si applicano le disposizioni riguardanti l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati.

12.2. Fermo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, il Comune di Pontassieve rende noto agli interessati il funzionamento degli impianti di videosorveglianza tramite le seguenti forme semplificate di informativa:

- a) pubblicazione sul sito internet istituzionale di planimetrie e di altra documentazione relative alle zone videosorvegliate, nonché del testo completo contenente tutti gli elementi dell'art. 13, comma 1, del Codice;
- b) inserimento di appositi avvisi nella cartellonistica esistente in corrispondenza degli accessi alle aree videosorvegliate.

### Art. 13

#### Comunicazione e diffusione dei dati personali

13.1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento, da parte del Comune di Pontassieve a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 19, comma 2, del Codice.

13.2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dai responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità.

13.3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

### Art. 14

#### Cessazione del trattamento dei dati personali

14.1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza sono distrutti.

### Art. 15

#### Diritti dell'interessato

15.1. Si applicano le disposizioni del Titolo II del Codice.

## CAPO IV MISURE DI SICUREZZA

Art. 16  
Sicurezza dei dati personali

16.1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del Codice, i dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza sono protetti da misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui all'articolo 3 del Regolamento.

Art. 17  
Accesso alla centrale di controllo

17.1. I dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono custoditi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, presso la centrale di controllo ubicata presso il Comune di Pontassieve, Comando Polizia Municipale Arno - Sieve.

17.2. L'accesso alla centrale di controllo ed il trattamento dei dati personali sono consentiti esclusivamente al titolare, al responsabile ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 del Regolamento.

17.3. L'accesso ed il trattamento da parte di soggetti diversi da quelli indicati al comma 2 del presente articolo è subordinato al rilascio, da parte del titolare o del responsabile, di un'autorizzazione scritta, motivata e corredata da specifiche indicazioni in ordine ai tempi ed alle modalità dell'accesso. L'accesso avviene in presenza di incaricati del Corpo individuati ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento.

17.5. I responsabili impartiscono idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamenti di dati da parte dei soggetti autorizzati all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.

17.6. Gli incaricati vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni impartite dai responsabili e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 18  
Accesso agli impianti e credenziali

18.1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate all'interno del Comando del Corpo Polizia Municipale Arno - Sieve, in un edificio presidiato in una determinata fascia giornaliera e, per la rimanente, dotato di allarme di sicurezza. L'accesso può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali valide e strettamente personali, rilasciate dal responsabile del trattamento.

18.2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al titolare, ai responsabili ed agli incaricati, individuati ai sensi degli articoli 5, 6, 7 del Regolamento.

18.3. Il sistema informatico, consente di registrare gli accessi logici effettuati dai singoli operatori, le operazioni dagli stessi compiute sulle immagini registrate ed i relativi riferimenti temporali. Tale file non è soggetto a cancellazione.

Art. 19  
Tutela amministrativa e giurisdizionale

19.1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente alle disposizioni contenute nel Codice.

19.2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 è il responsabile del trattamento dei dati personali, individuato ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento.

Art. 20  
Norma di rinvio

20.1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice, al provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, nonché alle altre disposizioni normative vigenti in materia, e successive modificazioni e integrazioni.

20.2 Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione consiliare \_\_\_\_ ed è esecutivo il \_\_\_\_\_.